

L'altezza massima consentita era però molto varia a seconda dei tempi e dei luoghi. A Castiglione d'Adda nel 1126 si imponeva quella di dodici braccia (circa otto metri), i Genovesi a Noli nel 1170 giungevano sino a venti piedi (undici metri circa). Gli statuti bresciani del duecento⁸⁸ consentivano un'altezza oscillante fra i sei e gli otto « ponti », o di venti braccia, che (se vale per il « ponte » la stessa equivalenza veronese) corrisponde a otto-undici metri e a tredici metri circa. Il contratto per la costruzione della « torre casa » di Balugola nel 1280 prevede una base di braccia 16 x 20 (metri 12,80 x 10,24) e un'elevazione di 23 braccia (m. 14,72): ne risultava dunque un edificio di forma quasi cubica, più simile ad un tozzo palazzotto che ad una torre. A Candia Canavese l'altezza consentita era meno della metà di quella in uso nel Modenese poiché i 22 piedi indicati corrisponderebbero a soli sei metri e mezzo. Gli statuti di Parma del 1347 contemplano invece le stesse dimensioni (dodici braccia, eguali a circa otto metri) già ammesse oltre due secoli prima dal vescovo di Cremona nel suo castello di Castiglione d'Adda⁸⁹.

Degna di nota è un'altra precisazione che si trova nel diploma di Federico II, per S. Zeno; l'altezza delle torri deve essere calcolata « a terra naturaliter sita »; proibisce quindi a chiunque, non autorizzato dall'abate o dal capitolo, non solo di scavare fossati, ma anche di costruire spalti (*valla*) e di allestire « motte », cioè elevazioni artificiali di terra sulle quali, evidentemente, venivano investite le torri di legno⁹⁰. È infatti questo il tipo di struttura che troviamo talvolta attestato nel basso Veronese nei primi decenni del '200: ad Orti si parla in modo inequivocabile di una « motta con torre » in possesso di membri della minore aristocrazia locale; dello stesso tipo era la « motta di Zerpe con torre » distrutta nel 1231⁹¹.

Sul piano delle strutture materiali, si può, in conclusione, stabilire un duplice ordine di differenze. Le torri e le casetorri elevate

⁸⁸ Vedi sopra, rispettivamente, le note 34 (Castiglione), 38 (Noli), 42 (Bresciano).

⁸⁹ Vedi sopra, rispettivamente, le note 52 (Balugola), 54 (Candia), 55 (Parma). Le misure sono calcolate in base ai dati contenuti in A. Martini, *Manuale di metrologia*, Torino, 1883, e sono da considerarsi approssimative. Per Candia l'equivalenza è dell'a. citato.

⁹⁰ Vedi, sopra, la nota 31. Sulla diffusione delle motte vedi A.A. Settia, *Tra azienda agricola e fortezza: case forti, « motte » e « tombe » nell'Italia settentrionale. Dati e problemi*, in « Archeologia medievale », VII (1980), p. 31-34.

⁹¹ Vedi, sopra, le note 28, 29 e 51.

in centri abitati, fra altri edifici fortemente accentrati, erano simili in tutto ai corrispondenti manufatti urbani differenziandosene, in teoria, solo per la minore altezza. Meno vicine al modello cittadino risultavano le « torri » sorte nei villaggi più piccoli e nelle aperte campagne; esse soltanto, infatti, potevano essere dotate di fossato e di « motta » e più frequente doveva esservi l'uso del legname come materiale da costruzione.

4. « *Maleficiosum hedificium* »: i costruttori e i loro scopi

Chi sono i costruttori di torri e di case forti nelle campagne e che cosa si propongono? Esempio e illuminante risulta ancora, nel Veronese, il caso di Vigasio. Il possessore del primo edificio fortificato di questo luogo è, nel 1147, Godo de Advocato, mentre il tentativo di costruirne un altro simile sarà più tardi attuato da suo figlio Niccolò. Gli Avvocati sono membri di una delle più potenti famiglie veronesi — già titolari dell'avvocazia di S. Giorgio in Braida — i quali detengono in città diritti sul dazio delle porte e sul teloneo del mercato, ricoprendo alte magistrature comunali. In Vigasio, insieme con certi loro consorti, essi vantano però solo alcuni diritti, mentre l'intera giurisdizione appartiene al monastero di S. Zeno.

Il pretesto per fortificare la casa di Vigasio, intorno al 1147, era stato offerto a Godo « de Advocato » dallo stato di ostilità allora in atto contro i Mantovani⁹². La circostanza può aver fatto intravedere le possibilità di sviluppo offerte a chi possedeva una casa forte in un luogo sottoposto alla giurisdizione di un ente monastico relativamente lontano, e in un periodo nel quale l'autorità dell'abate era soggetta alle contestazioni e alle crescenti irrequietezze delle popolazioni rurali. Certo è, ad ogni modo, che almeno due dei successivi tentativi di costruire fortificazioni nella zona perseguono esplicitamente l'obiettivo di « sottrarre la villa alla giurisdizione dell'ente ecclesiastico, con la partecipazione dei rustici ribelli all'autorità dell'abate ». Essi sono compiuti alternativamente da Alberto de Marchisio, consorte degli Avvocati nei diritti in Vigasio, dallo stesso Niccolò degli Avvocati, e dal « gastaldo di Facino », probabilmente un altro dei consorti⁹³.

⁹² Le notizie sugli Avvocati riferite sono tratte da Castagnetti, *op. cit.*, p. 251, 262-263, 282-284, 285-286.

⁹³ Castagnetti, *op. cit.*, p. 251-252. Vedi anche, sopra, le note 59, 61, 63, 71.

L'esempio dato dai maggiori sarà ben presto seguito da personaggi di rango inferiore quali *Wizemannus*, originario del luogo stesso, che in altra occasione aveva costruito mulini a danno dei diritti abbaziali; dietro di lui viene *Tinaldus*, non meglio identificabile, ma forse piccolo possessore del luogo⁹⁴. La relativa lontananza fisica del legittimo signore provocava a Vigasio, sembra, un vero e proprio vuoto di potere che si tentava di riempire; e solo l'attenta e pugnace sorveglianza dell'abate Gerardo, con i suoi risoluti interventi, riusciva nonostante tutto a salvaguardare i diritti del monastero.

L'allestimento di una casa forte era dunque ritenuto un mezzo per appropriarsi della giurisdizione locale. Ora se il gioco era possibile là dove — come a Vigasio — già si trovava un castello, centro di un affermato « *dominatus loci* », a maggior ragione doveva riuscire facile nei luoghi in cui non esisteva alcun'altra fortificazione. Gli enti ecclesiastici cittadini più potenti, appena avvedutisi del pericolo, non avevano perciò esitato a sollecitare il diretto intervento imperiale. Nel Veronese esso doveva apparire allora come l'unico sostegno possibile di fronte all'indifferenza e, forse, alla connivenza di fatto, delle autorità comunali con gli usurpatori; atteggiamento del resto ben spiegabile identificandosi essi — come nel caso degli Avvocati — con le medesime famiglie⁹⁵ che detenevano il potere in città.

Lo scopo cui mirava la costruzione delle « torri » viene chiaramente illustrato nel 1221 dal già ricordato diploma di Federico II per S. Zeno: dopo aver elencato per esteso i diritti del monastero, il divieto a costruire edifici fortificati viene introdotto con queste esplicite parole: « E poiché la giurisdizione, i diritti comitali e il *districtus* concessi valgono poco, o nulla affatto, se chiunque a proprio talento può costruire fortificazioni, edifici, torri e fossati contro il volere di chi detiene la giurisdizione, tanto più quando essi possono provocare motivo di scandalo e di rivolta... »; e non si trascura di precisare che il divieto vale « specialmente per Vigasio e per il suo territorio »,

⁹⁴ Su questi due personaggi vedi, sopra, le note 60 e 63, e inoltre, pergamena 133, cit., teste *Frisonus*: « Scio quod Tinaldus volebat facere fossatum et locum defendibilem in Vicoatesi »; pergamena 134, cit., il teste *Bonusfratellus* dichiara di *Wizemannus*: « ego pro gastaldia et iurisdictione Vico Atesis et pro isto monasterio proieci molas sui molendini zosum », imponendogli una multa di 40 lire.

⁹⁵ Ne è una testimonianza la stessa sentenza seguita al processo intentato dall'abate di S. Zeno agli Avvocati per la casa forte di Vigasio; i consoli di giustizia decidono infatti « quod edificium a nobis viso non videtur ad municionem se vel defensionem pertinere, ideo illum Nicolaum absolimus, neque illum edificium factum destruere iubemus » (pergamena 137, cit. sopra n. 25).

confermando le sentenze dei consoli veronesi e di Obizzo d'Este contro gli Avvocati⁹⁶. Non a torto, dunque, nel 1230 l'abate di S. Giustina di Padova attribuiva a torri e a casetorri l'icastica qualifica di « maleficiosum hedificium »⁹⁷.

La situazione non cambiava di molto se l'« edificio » nasceva all'interno di un castello preesistente. A Pastrengo nel 1213, investendo parte del sito a due diverse persone, l'abate di S. Zeno prevede la costruzione di una *casaturem* nel mezzo dell'area fortificata, « dove meglio si prestasse per la munizione del castello ». Qui con *casaturris* è evidente che si intende indicare un vero e proprio mastio ad uso esclusivamente militare. Ma nella stessa occasione il signore permette ai due investiti di costruirsi a propria scelta una casa o una torre a loro spese all'interno del castello stesso⁹⁸; è questo il mezzo con il quale certi privati pieni di iniziativa e di aggressività riusciranno ad imporre la loro autorità sull'intera fortezza e quindi sui poteri di comando che da essa emanavano. Il fatto fu specialmente frequente nel Trentino e in Friuli⁹⁹, ma nel XII e XIII secolo, come si è visto, costituiva preoccupazione costante per tutti i grandi signori dell'Italia settentrionale e, in specie, per gli ecclesiastici.

A Chieri nel 1184 l'aver innalzato torri senza il consenso dell'autorità superiore assume un preciso significato rivoluzionario nei confronti del vescovo di Torino, apparendo come una delle manifestazioni che porteranno alla progressiva conquista della piena autonomia comunale¹⁰⁰. Un valore simbolico esplicitamente attribuito all'edificio emerge in un altro documento ancora relativo ai rapporti fra il vescovo di Torino e gli abitanti di Chieri. Nel 1168 si stabilisce la supremazia del primo sul castello di Montosòlo: il prelado disporrà in esso di abitazione « in solario vel turri » o in qualunque altro edificio forte; i rappresentanti del comune chierese, al contrario, dovranno accontentarsi di una « domus plana »¹⁰¹: la qualità fisica

⁹⁶ Vedi, sopra, la nota 31 e Castagnetti, *op. cit.*, p. 252-253.

⁹⁷ Vedi, sopra, la nota 44.

⁹⁸ Vedi, sopra, la nota 30.

⁹⁹ Il fatto è stato messo in evidenza soprattutto da Cusin, *op. cit.* (sopra, p. 7).

¹⁰⁰ Vedi, sopra, la nota 36 e testo corrispondente.

¹⁰¹ F. Gabotto, F. Gusco di Bisio, *Il « Libro rosso » del comune di Chieri*, Pinerolo, 1918, doc. 2 (24 agosto 1168), p. 4-5: il vescovo e i suoi successori « debent tenere castellum Montoxoli et debent ibi habere, si voluerint, domum in solario vel turri seu in qualibet fortitudine voluerint; homines vero de Cario debent ibi habere, si voluerint, domum planam ubi consules, vel illi qui vicem eorum suppleant, bene possunt ».

della sede (l'altezza, innanzitutto, e poi il suo valore difensivo) assume dunque un evidente significato gerarchico, analogo a quello che si riscontra anche nei castelli sottoposti al vescovo di Trento ¹⁰².

Altre volte torri e case forti che sorgevano in borghi e in villaggi potevano essere un semplice segno di prestigio per i membri della piccola aristocrazia locale o per famiglie di estrazione più modesta, ma in grado di sostenere le spese di costruzione per un manufatto che le avvicinava ai ceti superiori: tali appaiono, ad esempio, almeno alcuni dei quindici proprietari di torri e « case alte » esistenti nel 1221 a Cerea, qualificati come *domini*, ma che erano probabilmente semplici vassalli del capitolo veronese ¹⁰³.

Di fatto chiunque poteva costruirsi uno di tali edifici: se in primo piano nel XII secolo vi erano, fra i possessori di torri, esponenti della più antica aristocrazia ¹⁰⁴, nel secolo successivo Federico II propone, come si è visto, una situazione in cui « chiunque a proprio talento può costruire fortificazioni » ¹⁰⁵, senza alcuna discriminazione sociale; e nel '300 gli statuti di Parma stabiliscono una graduatoria che discende dal « magnate » al « nobile », al « cittadino » sino a « chiunque, di qualsivoglia condizione » ¹⁰⁶.

5. Conclusione

Nel processo del 1186 per la casa forte di Vigasio l'inquirente rivolge la domanda « se sia consuetudine in Verona e nel Veronese elevare sul proprio terreno allodiale torri e case »; almeno tre testi rispondono senza esitare in modo affermativo: così è dal momento che « nessuno deve vietare ad altri di costruire una casa sul suo »; il secondo aggiunge che il criterio è valido tanto in città quanto nei

¹⁰² Kink, *op. cit.*, (sopra, n. 48), doc. 99 (8 agosto 1211): nel nuovo castello di *Tamazolum* il vescovo potrà avere « palacium et turrim », i suoi vassalli e consorti solo « turres et domos ».

¹⁰³ Vedi, sopra, la nota 27. Fra essi si notano tuttavia un « filius Martini de Engleberio », un « Iacobinus de domino Adriano » e un *Çerlus*, i quali potrebbero avere relazione, rispettivamente, con Alberto de Engloberio, console di Verona nel 1151 e nel 1189; con Albertino di Adriano, console nel 1200, e con Guglielmo Zerli, procuratore del comune del 1228 (cfr. L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in « Studi storici veronesi », X (1959), p. 106, 109, 111, 118).

¹⁰⁴ Come erano nel contado padovano i Da Baone (vedi, sopra, la nota 39).

¹⁰⁵ Vedi, sopra, testo corrispondente alla nota 95.

¹⁰⁶ Vedi, sopra, la nota 55.

villaggi; solo uno dei testi obietta che la costruzione può tuttavia essere vietata nelle terre sottoposte alla giurisdizione di signori, là dove non è ammesso che si costruiscano case fortificate contro la loro volontà¹⁰⁹.

Si possono dunque innalzare torri ovunque, ma, mentre nei centri urbani non vi è dubbio sull'esistenza di torri familiari già nel secolo XI, nel contado la costruzione di questi manufatti appare palesemente come un'innovazione recente: a parte il chiaro esempio di Vigasio, si è visto che la diffusione delle torri a Chieri inizia intorno al 1164; nel 1184 a Sabbion la tendenza a costruire simili edifici appare ancora come un fatto « extra consuetudinem », e a Cerea si diffonde all'incirca nel 1194 intensificandosi solo nel secondo decennio del '200¹¹⁰.

Ora noi sappiamo che promotori dei tentativi di elevare casatorri a Vigasio, dal 1147 in poi, sono gli Avvocati, membri di una potente famiglia cittadina, la quale possiede in città la « curtis Advocatorum » munita di torri¹⁰⁹; anche gli Armenardi, possessori di torri in Verona, avevano nel contempo una casatorre a Minerbe¹¹⁰. Doveva quindi essere spontaneo, per costoro, estendere le abitudini urbane nelle rispettive proprietà del contado. La stessa tendenza può aver agito a Firenze, là dove nel 1269 almeno sei famiglie guelfe possiedono contemporaneamente torri tanto in città quanto in campagna¹¹¹.

I dati concordano dunque nel dimostrare che il « modello » di torre nobiliare, nato in città, viene esportato nelle campagne ad opera degli stessi membri dell'aristocrazia urbana, conseguendo ben presto una più vasta diffusione secondo la regola generale che vuole « gli esempi culturali delle classi sociali più elevate » discendere gra-

¹⁰⁹ Pergamena 136, cit., teste *Petrus de Lendenaria*, interrogato « si bonus usus est per Veronam et per Veronensem quod homines possint levare et soliti sint levare domos et turres super suum alodium, respondit: "Sic est, et bene credo quod quisque homo super suum possit edificare si vult" »; il teste *Adam de Fedenciis* alla stessa domanda risponde: « Scio quod bonus usus est quod homines solent facere et domos et turres super suum in civitate et in villis, et visum habeo fieri et facias esse ». Vedi inoltre, sopra, la nota 75.

¹¹⁰ Vedi sopra, rispettivamente, le note 36, 24 e 27.

¹¹¹ Castagnetti, *op. cit.*, p. 269-270.

¹¹² Vedi, sopra, la nota 28.

¹¹³ Cfr. Brattò, *Liber extimationum*, cit. (sopra, n. 17), nel sesto di Oltrarno i Sassolini (p. 21 e 29), nel sesto di S. Piero a Scheraggio i Mainetti-Cavalcanti (p. 51 e 41), nel sesto di Borgo i Manetti Spini (p. 50-55), nel sesto di S. Pietro de Civitate Bernardo Giudice e i Donati (p. 70, 72 e 75) nel sesto porte Domus i Della Tosa (p. 80 e 89).

dualmente ai gruppi sociali inferiori¹¹²; accanto alle torri costruite dai cittadini dovettero diventare sempre più fitte quelle di ceti rurali via via emergenti, in grado di permettersi questo « status symbol » di imitazione urbana. « Donde selye di torri che spuntavano per ogni dove », « anche nei piccoli centri » — « etiam minutis in oppidis » — come Leon Battista Alberti¹¹³ ancora ai suoi tempi poteva osservare.

¹¹² G. Duby, *La diffusione dei modelli culturali nella società feudale*, in *Terra e nobiltà nel medio evo*, Torino, 1971, p. 211, 215-216.

¹¹³ Vedi, sopra, la nota 2.